

Le novità sull'improcedibilità potrebbero far sfumare processi per reati fiscali anche gravi

Giudizi penal-tributari a rischio

Possibili freni al patteggiamento e aumento degli appelli

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Processi penal-tributari a rischio dissolvimento: la riforma c.d. Cartabia della giustizia penale, di cui al disegno di legge A.C. 2435, che ha ricevuto l'approvazione definitiva della camera, e attende ora l'esame del senato, sta suscitando non poche perplessità. Infatti, se da un lato mira a estendere l'applicabilità dei riti alternativi e a renderli maggiormente appetibili, al fine di definire i procedimenti prima ancora di giungere al dibattimento di primo grado, al contempo ulteriori modifiche introdotte al codice di procedura penale potrebbero avere l'opposto effetto distorsivo di contrarre il ricorso al patteggiamento e l'aumento esponenziale degli atti di appello, fino al rischio di veder finire nel nulla procedimenti per reati anche gravi, quali i reati tributari, in seguito alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per eccessiva durata del giudizio di impugnazione.

La riforma in due articoli. Il disegno di legge si compone di due articoli: il primo prevede una serie di deleghe al governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; mentre l'articolo due contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali spicca come preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione.

Ulteriori misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato, nonché una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, con la previsione dell'improcedibilità dell'azione penale in caso di eccessiva durata.

Deflazione del processo penale. Nello specifico, l'art. 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per una modifica della disciplina dei riti alternativi, volta a estenderne l'applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflativi del rito dibattimentale.

In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, l'intervento del governo do-

vrà prevedere che l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare, oltre a non produrre la sentenza effetti nel giudizio disciplinare; nonché, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, ovvero nei casi in cui il patteggiamento della sanzione principale è precluso, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa riguardare quantomeno le pene accessorie e la loro durata.

L'improcedibilità dell'azione. E se è indubbio che la suddetta norma mira alla definizione dei procedimenti ancor prima dell'instaurazione del dibattimento di primo grado, al contempo ulteriori modifiche introdotte al codice di rito potrebbero tuttavia avere l'opposto effetto distorsivo di contrarre il ricorso a riti alternativi e l'aumento esponenziale degli atti di impugnazione.

Precisamente, seppur il disegno di legge non si è spinto a toccare la disposizione tanto dibattuta e introdotta con la legge 3/2019 c.d. Spazzacorrotti che ha bloccato, di fatto abolendolo, il corso della prescrizione una volta che sia intervenuta la sentenza di primo grado (sia essa di assoluzione o di condanna), l'art. 2 del ddl ai commi 2-6 introduce, mediante l'inserimento di un nuovo articolo nel c.p.p., l'art. 344-bis, l'isti-

tuto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

I termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione. In sostanza, si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un anno per il giudizio di Cassazione, che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza.

La mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, ma comunque per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di Cassazione.

Ulteriori proroghe sono previste solo per un elenco di fattispecie tassativamente indicate (quali i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di

scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti), da cui restano tuttavia esclusi molteplici delitti seppur di indiscussa elevata gravità, quali ad esempio i tributari.

Da quando si applica l'improcedibilità. Con disposizione transitoria, è previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

Il che significa, ad esempio, che nell'ambito dei procedimenti penal-tributari queste novità verranno in rilievo in riferimento alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2019, presentate o che avrebbero dovuto essere inviate nel 2020. Si ricordi infatti che i reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 sono reati di natura dichiarativa e istantanea, perfezionandosi i primi tre (ovvero le frodi fiscali e l'infedele dichiarazione) con la presentazione delle dichiarazioni atte a determinare la base imponibile e l'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Quanto

al reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, si consuma non alla scadenza del termine ordinario, bensì al novantesimo giorno decorrente dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale.

Gli effetti sui processi penal-tributari. Dunque, l'improcedibilità dell'azione penale decorsi i suddetti termini ha fatto sorgere non poche perplessità sugli effetti che l'istituto potrebbe produrre sui processi per reati anche ad elevato allarme sociale, quali i reati fiscali: il rischio è di mandare letteralmente in fumo un numero elevatissimo di procedimenti, nonché lasciare impuniti i responsabili di tali illeciti, vanificando l'inasprimento sanzionatorio (e il conseguente aumento dei tempi prescizionali) che ha caratterizzato l'ultima riforma penal-tributaria realizzata con il decreto fiscale 2020 (decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019).

Inoltre, potrebbero essere compromesse le ragioni riscossive che hanno portato nel tempo il legislatore ad accordare la non punibilità per alcuni reati fiscali a chi estingue tempestivamente il debito tributario: non è ipotese remota che il contribuente, auspicando che nel procedimento che lo vede imputato si superino i termini di durata massima del giudizio di impugnazione, metta da parte l'opzione di pagare il proprio debito con il fisco e confidi in questa nuova strada che lo conduca comunque alla salvezza.

Infine, la suddetta possibilità che intervenga una declaratoria di improcedibilità, oltre a far proliferare i ricorsi di secondo grado, anche pretestuosi, presentati con il solo fine di guadagnare tempo, potrebbe disincentivare anche la scelta di patteggiare.

Ma anche in questo caso a risentirne, oltre alla esigenza di economia processuale, sarebbe la ratio che contraddistingue i procedimenti penal-tributari a carico delle persone fisiche, ovvero il recupero per lo Stato di gettito: non va dimenticato infatti che pure il ricorso al patteggiamento, stando all'indirizzo giurisprudenziale ancora di recente ribadito dalla Cassazione, quantomeno per le ipotesi più gravi di reati fiscali (ovvero le dichiarazioni fraudolente, infedeli od omesse) è subordinato all'estinzione del debito tributario.

L'improcedibilità dell'azione penale

Termini di durata massima dei giudizi di impugnazione	Il ddl A.C. 2435, all'art. 2, prevede l'introduzione dell'art. 344-bis c.p.p., ai sensi del quale costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione: <ul style="list-style-type: none"> • del giudizio di appello entro il termine di due anni • del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno
Proroghe dei termini	Proroghe dei suddetti termini sono previste: <ul style="list-style-type: none"> • quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero di parti o imputazioni o della complessità delle questioni da trattare, ma comunque per un periodo non superiore a un anno per l'appello e a sei mesi per la cassazione • per un elenco di fattispecie tassativamente indicate, da cui restano tuttavia esclusi molteplici gravi delitti, quali i tributari
Da quando si applicano	Le nuove norme in materia di improcedibilità trovano applicazione: <ul style="list-style-type: none"> • solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 • quindi ad es., per i reati tributari, rileveranno le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto a partire dall'anno d'imposta 2019